

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2014-2020)
Reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1305/2013
BANDO UNICO REGIONALE
Misura 3
“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”
Tipo di operazione 3.2.01
“Attività di promozione e informazione da gruppi di produttori
sui mercati interni”**

Indice

- 1. Obiettivi generali**
- 2. Disponibilità finanziaria e massimali di contributo**
- 3. Localizzazione**
- 4. Beneficiari**
- 5. Requisiti soggettivi dei beneficiari**
- 6. Regimi di qualità ammissibili al sostegno**
- 7. Attività e spese ammissibili**
- 8. Obblighi di comunicazione**
- 9. Attività e spese non ammissibili, limiti e condizioni**
- 10. Periodo di eleggibilità delle spese e criteri di imputazione**
- 11. Presentazione della domanda di sostegno**
- 12. Criteri di selezione**
- 13. Istruttoria, graduatoria, concessione del sostegno**
- 14. Varianti**
- 15. Variazioni dei beneficiari**
- 16. Rinuncia**
- 17. Domanda di pagamento e modalità di rendicontazione**
- 18. Liquidazione del sostegno ed erogazione**
- 19. Riduzioni del contributo sulle domande di pagamento**
- 20. Controlli**
- 21. Incompatibilità e vincoli, revoche e sanzioni**
- 22. Responsabile del procedimento amministrativo e informazioni**

1. Obiettivi generali

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende dare attuazione, nell'ambito della Misura 3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, al tipo di operazione 3.2.01 "Attività di promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni" per l'anno 2018. Gli obiettivi del tipo di operazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono:

- promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori;
- informare sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei regimi di qualità applicati e sulle caratteristiche nutrizionali dei singoli prodotti;
- rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e con il metodo biologico;
- favorire l'integrazione di filiera;
- incentivare iniziative di promozione sul mercato interno.

Il tipo di operazione 3.2.01 contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Tale operazione prevede l'erogazione di incentivi per la realizzazione di progetti di informazione e promozione svolti da associazioni di produttori nel mercato interno, relativi ai prodotti rientranti in un regime di qualità per i quali sia stato emanato un avviso pubblico per l'accesso al sostegno per il tipo di operazione 3.1.01.

2. Disponibilità finanziaria e massimali di contributo

La dotazione finanziaria assegnata al presente bando per i progetti da realizzare nel biennio 2019-2020 è di € 3.158.700,26.

I progetti che fruiscono del sostegno ai sensi dell'operazione 3.2.01 devono avere una dimensione minima di spesa ammissibile di € 30.000 e un importo massimo di spesa ammissibile di € 300.000 e una durata massima di 24 mesi.

I progetti che, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica sulla domanda di sostegno non raggiungono la spesa ammissibile minima non sono ammissibili.

L'intensità del sostegno è fissata al 70% della spesa ammessa.

Per i progetti che afferiscono a prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato, il massimale del contributo verrà comunque determinato in relazione ai limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*.

3. Localizzazione

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti i prodotti rientranti nei regimi, definiti al successivo paragrafo 6 "Regimi di qualità ammissibili al sostegno", la cui area di produzione ricade in Emilia-Romagna.

Le domande di sostegno relative ai prodotti di cui al precedente capoverso possono essere presentate anche da associazioni con sede legale al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna, purché intendano favorire il tessuto economico emiliano-romagnolo e:

- associno almeno il 10% di imprese produttrici con sede in Emilia-Romagna inserite nel corrispondente sistema di controllo del regime di qualità, oppure
- rappresentino una quota di produzione ottenuta in Emilia-Romagna pari almeno al 10% della produzione certificata del corrispondente regime.

Le attività devono essere attuate nel mercato interno dell'Unione europea. Le attività riguardanti il vino non possono essere attuate nel mercato nazionale.

4. Beneficiari

Possono accedere al sostegno, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, le associazioni di produttori che partecipano ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari indicati al paragrafo 6 "Regimi di qualità ammissibili al sostegno", di seguito indicate:

- a) le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- b) le organizzazioni interprofessionali e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) i gruppi definiti all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- d) i gruppi di produttori indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- e) le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- f) le cooperative agricole e loro consorzi;
- g) reti di imprese fra i soggetti di cui alle lettere a) e f), nonché gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o forme associate dotate di personalità giuridica fra i soggetti di cui alle lettere precedenti.

Non possono essere beneficiari del tipo di operazione 3.2.01 le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Ciascun soggetto tra quelli indicati alle lettere da a) a f) può essere beneficiario di due progetti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- almeno uno dei due progetti sia presentato quale partecipante ad un soggetto aggregato tra quelli indicati alla lettera g);
- i due progetti siano interamente realizzati in Stati diversi.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'inammissibilità di tutte le domande presentate, sia in forma singola che aggregata.

Anche i soggetti aggregati di cui alla lettera g) aventi la medesima composizione dei partecipanti possono presentare due progetti purché siano interamente realizzati in Stati diversi.

Le forme societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali (Reti soggetto) devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso di raggruppamenti temporanei ATI/ATS, il mandatario, designato come referente responsabile presenta:

- la domanda di sostegno, in nome e per conto dei soggetti partecipanti, assumendo anche il coordinamento generale;
- la documentazione tecnica finale relativa alla realizzazione del progetto promozionale, preliminare alla presentazione delle singole domande di pagamento di ciascun partecipante al raggruppamento che ha sostenuto le spese.

I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono pertanto conferire, unitamente alla costituzione del raggruppamento, mandato collettivo speciale con rappresentanza a tale soggetto, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.

I soggetti partecipanti all'ATI/ATS, ove il raggruppamento temporaneo non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono impegnarsi a costituirlo entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi al sostegno. In tal caso la domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal soggetto capofila destinato ad assumere il ruolo di mandatario. Nelle reti contratto è analogamente necessario che nel contratto di costituzione o in atto separato sia conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una impresa capofila, con le medesime modalità delle ATI/ATS, il cui rappresentante legale adempie al ruolo di referente responsabile.

Per tutti i soggetti di cui alla lettera g), pena l'esclusione, il contratto deve prevedere una durata minima pari almeno al tempo necessario alla liquidazione del sostegno da parte della Regione Emilia-Romagna.

I soggetti richiedenti sono responsabili finanziariamente delle attività specifiche del progetto di promozione. Per i soggetti di cui alla lettera g) non dotati di personalità giuridica le spese sono ammesse e liquidate in relazione alla quota di ciascun partecipante.

5. Requisiti soggettivi dei beneficiari

I beneficiari del sostegno devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 al momento della verifica per la concessione del contributo.
- essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.), territorialmente competente, qualora previsto dalla legge;

- essere attivi, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- avere nella propria composizione sociale almeno il 50% dei soci inseriti nel sistema di controllo del regime oggetto della domanda di sostegno.

La mancanza di uno dei requisiti suddetti da parte dei richiedenti comporta la non ammissibilità della domanda. Nel caso di soggetti di cui alla lettera g) non dotati di personalità giuridica la mancanza di uno dei suddetti requisiti da parte di uno dei soggetti del raggruppamento comporta la non ammissibilità dell'intero progetto.

6. Regimi di qualità ammissibili al sostegno

Sono ammissibili le attività di promozione ed informazione relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità per i quali sia stato emanato un avviso pubblico per l'accesso al sostegno di cui al tipo di operazione 3.1.01.

Le produzioni che danno diritto al sostegno di cui al tipo di operazione 3.2.01 sono quelle ottenute in conformità ai seguenti regimi di qualità:

- a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
 - Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg.(UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>);
 - prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
 - denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>).
- b) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - QC - Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 28/99, notifica n. 465/99 (<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioniagroalimentari/temi/qualita/marchio-qc>, con esclusione delle produzioni zootecniche e ittiche;
 - SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 (<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>); il regime SQNPI è ammesso a condizione che riguardi la certificazione dell'intero processo produttivo (Scopo: Marchio SQNPI) e non si arresti alla fase agricola;
 - SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) (<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878>).

La domanda di sostegno è ammissibile esclusivamente per i regimi che alla data di approvazione del presente bando hanno ottenuto la pertinente registrazione.

7. Attività e spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le attività di informazione e di promozione realizzate fra **il 1 gennaio 2019** e **il 31 dicembre 2020** di seguito indicate:

- a) Realizzazione di materiale informativo e promozionale:
 1. progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, spot, immagini fotografiche e video, traduzione, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali;
 2. sviluppo di siti web e di applicazioni informatiche, spese per media sociali (configurazione degli account, interventi regolari sui social);
 3. acquisti di spazi pubblicitari e publi-redazionali su media, stampa, internet; affissioni, in forma fissa o dinamica;
- b) Realizzazione di seminari informativi con eventuale attività di degustazione guidata rivolta, ad un pubblico di consumatori o operatori:
 1. spese per l'affitto e l'allestimento delle sale;
 2. compensi per i relatori ed esperti del prodotto, oggetto di promozione, fino a un massimo di € 2.500 complessivi per seminario;
 3. compensi per animazioni (ad es: showcooking, roadshow, esibizioni teatrali, testimonial) relative al prodotto oggetto di promozione, fino ad un massimo di € 15.000 per evento;
 4. spese di interpretariato, fino a un massimo di € 600 giornalieri;
 5. spese per personale di servizio addetto alla degustazione, fino a un massimo di € 300 giornalieri;
 6. spese di viaggio (treno o aereo, entrambi in classe economica) per una sola unità di personale di ciascun beneficiario presente alla manifestazione; per i soggetti di cui alla lettera g) del paragrafo 4 – Beneficiari tale limite è riferito a ciascun componente del raggruppamento;
 7. spese per la realizzazione di attività di comunicazione relative all'evento;
- c) Partecipazione a fiere ed esposizioni:
 1. quote di iscrizione, affitto, allestimento stand e relativi costi di montaggio e smontaggio dell'area espositiva;
 2. spesa di inserzione nel catalogo;
 3. spese per personale di servizio, fino a un massimo di € 300 giornalieri;
 4. spese di interpretariato, fino a un massimo di € 600 giornalieri;
 5. spese di viaggio (treno o aereo, entrambi in classe economica) per una sola unità di personale di ciascun beneficiario presente alla manifestazione; per i

soggetti di cui alla lettera g) del paragrafo 4 – Beneficiari tale limite è riferito a ciascun componente del raggruppamento;

d) Coordinamento, organizzazione ed esecuzione:

1. Tutte le spese relative all'attività di coordinamento, organizzazione ed esecuzione del progetto regolarmente documentate, nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile per l'insieme delle voci a), b) e c).

Tutte le spese relative alla fornitura di servizi devono essere regolate da apposito contratto, che contenga l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, del corrispettivo previsto, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione. Sono considerati ammissibili i contratti:

- sottoscritti nel periodo di eleggibilità;
- sottoscritti precedentemente all'inizio del periodo di eleggibilità, se l'inizio dell'attività è prevista dopo la data di inizio del progetto, purché comprensivi delle attività relative al progetto o eventualmente integrati a tale scopo.

L'entità delle spese previste per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi è determinata sulla base del confronto fra i preventivi presentati, aventi le caratteristiche indicate al punto A.2 - "documentazione tecnica" del paragrafo 11 - "Presentazione della domanda di sostegno".

Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche protette. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

Tutto il materiale di informazione e di promozione elaborato nell'ambito di un'attività sovvenzionata deve rispettare la legislazione dell'Unione europea e degli Stati membri in cui le attività di informazione e di promozione sono attuate.

Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione di marchi commerciali e i marchi, se presenti, devono avere una rappresentazione grafica ridotta rispetto al messaggio principale.

Per quanto riguarda l'attività di informazione e promozione dei vini protetti e tutelati, devono sempre essere inclusi chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.

Ai fini della definizione delle spese ammissibili, per quanto non già disciplinato dal presente bando, si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Obblighi di comunicazione

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono pubblicarvi una breve descrizione dell'intervento in corso di realizzazione, finanziato dal PSR, evidenziando i collegamenti con il sostegno di cui beneficia l'intervento, attraverso l'indicazione del tipo di operazione, delle finalità, dei risultati attesi e dell'importo del

sostegno ricevuto dall'Unione europea. Tale descrizione deve comparire, unitamente ai loghi descritti di seguito, in una pagina del sito del beneficiario entro 60 giorni dalla concessione e deve permanere fino al pagamento finale al beneficiario.

Tale sito deve infine recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR (link alla pagina https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it).

Inoltre, tutte le attività e i materiali realizzati devono fare riferimento all'operazione e al sostegno finanziario europeo. In particolare, pubblicazioni e materiale informativo in versione cartacea o multimediale (libri, opuscoli, schede tecniche, brochure, locandine e manifesti, bollettini, newsletter), ivi compresa la cartellonistica con finalità segnaletiche, devono riportare: in copertina o in frontespizio; nelle immagini o pagine iniziali di presentazione; nei cartelloni:

- l'emblema nazionale della Repubblica Italiana, quello regionale, il logo dell'Unione europea (bandiera europea) corredato della dicitura: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";



- il logo grafico identificativo del PSR 2014-2020, che contiene la dicitura "Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020".



- la menzione del beneficiario che ha realizzato l'intervento ed è responsabile dell'informazione e l'Autorità di Gestione (Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca).

La mancanza o la non conformità dei suddetti elementi comporta la riduzione sull'aiuto relativo all'intervento risultato non conforme, in sede di pagamento, secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 1630/2016.

Le indicazioni riguardanti gli obblighi di comunicazione e i loghi scaricabili sono disponibili alla pagina <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/loghi-e-obblighi-di-comunicazione>.

9. Attività e spese non ammissibili, limiti e condizioni

Non sono ammesse spese relative a:

- a) attività di informazione, promozione e pubblicità riferite a marchi commerciali;
- b) interventi strutturali e acquisto di beni strumentali;
- c) acquisto di gadget e materiali di consumo, anche "usa e getta" (ad es. bicchieri, piatti, tovaglioli, oggettistica varia);

- d) compensi di qualsiasi genere dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione o degli organi di governo dei beneficiari, nonché di titolari e legali rappresentanti di imprese associate al beneficiario;
- e) soggiorno e vitto;
- f) acquisto di prodotti alimentari, anche se oggetto delle iniziative ammesse al sostegno;
- g) cene di gala e iniziative analoghe;
- h) realizzazione di packaging, confezioni ed etichette per la commercializzazione del prodotto;
- i) spedizioni;
- j) taxi;
- k) spese correnti (cancelleria, utenze, ecc.);
- l) ufficio stampa;
- m) IVA e altre imposte e tasse, fatto salvo il caso in cui l'IVA rappresenti un costo reale per il beneficiario. Perché l'IVA sia considerata un costo ammissibile, il beneficiario deve presentare documenti emessi dall'Agenzia delle Entrate o inclusi in atti giuridici attestanti che il beneficiario è soggetto al pagamento dell'IVA sui beni e i servizi necessari al progetto e non ha diritto a recuperarla. In luogo di tali documenti può essere accettata come prova dell'ammissibilità dell'IVA, una dichiarazione esplicita nella revisione indipendente dei conti che riporti l'elenco degli importi IVA che sono stati pagati e che non possono essere recuperati dal beneficiario;
- n) qualsiasi attività la cui spesa sia stata sostenuta con modalità diverse dal Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba).

Non sono inoltre ammissibili le spese:

- che non riguardano le attività ammesse dal presente bando;
- relative ad attività di informazione e promozione realizzate prima del 1 gennaio 2019 e dopo il 31 dicembre 2020;
- fatturate da imprese della distribuzione organizzata nel settore alimentare (ad es. ipermercato o supermercato, cash & carry, discount).

Il sostegno concesso ai sensi dell'operazione 3.2.01 non può essere cumulato con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti per la realizzazione della stessa iniziativa, e in particolare con gli aiuti concessi nell'ambito:

- a) del Reg. (UE) n. 1144/2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;
- b) della Legge regionale n. 16/1995, relativa alla promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali;
- c) di altri PSR regionali.

10. Periodo di eleggibilità delle spese e criteri di imputazione

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dal **1° gennaio 2019** e termina il **31 dicembre 2020**.

Le spese eventualmente sostenute prima della concessione dei contributi - nel caso di non ammissibilità o non finanziabilità della domanda di sostegno o della singola spesa - non comportano l'assunzione di alcun impegno di finanziamento da parte della Regione e sono completamente a carico di chi le ha sostenute.

Le spese si intendono sostenute nel periodo di eleggibilità se:

- riguardano attività realizzate nel periodo suddetto;
- la fattura o documento equivalente è emessa nel periodo suddetto;
- il relativo pagamento è stato eseguito (data della valuta) fra il 1° gennaio 2019 e il 26 febbraio 2021.

Per essere ammissibile una spesa deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario;
- essere strettamente connessa alle attività previste dal progetto;
- non beneficiare di altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque di altri contributi pubblici;
- corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria);
- essere registrata nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabile (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto (comma 1, lett. c), co. i) dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013);
- essere pagata con le modalità previste dal presente bando;
- essere rendicontata utilizzando gli appositi supporti informatici predisposti dalla Regione ovvero da AGREA.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, con almeno dieci giorni di anticipo, la data di realizzazione delle attività di cui al paragrafo 7, lettere b) e c), che non siano state indicate con precisione nel cronoprogramma. In mancanza di tale comunicazione, che deve avvenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agrisa@postacert.regione.emilia-romagna.it, la spesa relativa alla specifica iniziativa non sarà ammessa in sede di pagamento.

11. Presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare, con la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agrea e con le modalità procedurali di Agrea definite nella "Procedura Operativa Generale per la presentazione delle domande" del PSR limitatamente alla "Modalità 3 - Presentazione con firma digitale e protocollazione sul sistema di protocollo regionale" (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>). Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

La presentazione delle domande deve avvenire nel periodo compreso tra il **23 luglio 2018** e le ore 13.00 del **3 ottobre 2018**. Le domande presentate oltre i termini stabiliti sono escluse.

I soggetti richiedenti, congiuntamente alla domanda, pena la non ammissibilità, devono inserire nel SIAG, mediante upload di file, i seguenti documenti:

A1. documentazione tecnica

1. progetto di informazione e promozione, redatto in conformità al modello allegato B al presente bando, contenente i seguenti elementi, con riferimento al prodotto oggetto della domanda:
 - a. un'analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del consumatore e dei canali di distribuzione, contenuta in massimo due facciate di foglio A4; l'analisi deve fare riferimento al prodotto oggetto della domanda di sostegno e al mercato prescelto e verrà utilizzata anche per l'attribuzione dei criteri di priorità di cui al paragrafo 12;
 - b. la descrizione degli obiettivi del progetto (sviluppo di un mercato, creazione di un canale di distribuzione, ecc.), specificando chiaramente i prodotti ed i settori produttivi oggetto dell'attività, con l'individuazione del target principale (consumatori, operatori, ecc.), declinati in relazione a ciascun richiedente, contenuta in massimo due facciate di foglio A4 per ciascun prodotto; la descrizione degli obiettivi deve fare riferimento al prodotto oggetto della domanda di sostegno e agli obiettivi prescelti e verrà utilizzata anche per l'attribuzione dei criteri di priorità di cui al paragrafo 12;
 - c. la descrizione e la programmazione (incluso un cronoprogramma, anche provvisorio) delle attività che si intendono realizzare, sottolineando la coerenza progettuale e la rispondenza delle azioni previste agli obiettivi delineati (punti a. e b.), secondo la ripartizione delle attività illustrata al paragrafo 7 "Attività e spese ammissibili".

I progetti riferiti a più regimi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- i. prevedere obiettivi e programmazione organici, comprendendo almeno due attività tra quelle elencate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 7 "Attività e spese ammissibili";
- ii. prevedere la partecipazione di ogni regime a tutte le attività in modo da assicurare un'incidenza sulla spesa totale ammissibile secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Numero regimi coinvolti	Incidenza minima di ogni regime sulla spesa ammessa
2 regimi	Minimo 30%
3 regimi	Minimo 20%
4 o più regimi	Minimo 10%

La descrizione delle attività e gli elementi della documentazione tecnica devono riferirsi a ciascun partecipante nel quadro di programmazione comune

ed evidenziare l'effettiva partecipazione congiunta alle attività, tale descrizione verrà utilizzata anche ai fini dell'attribuzione dei criteri di priorità di cui al paragrafo 12;

- d. riepilogo delle spese previste – articolato secondo i dati riportati in domanda per Attività, Categoria di spesa e Voci di spesa – che quantifichi con il maggior dettaglio possibile, sulla base della descrizione delle azioni, le spese preventivate seguendo le indicazioni del paragrafo 7 “Attività e spese ammissibili” e illustri la coerenza fra la pianificazione delle spese e la programmazione delle attività; tale riepilogo verrà utilizzato anche per l'attribuzione dei criteri di priorità di cui al paragrafo 12.

Nel caso in cui il progetto sia presentato da un capofila e preveda la partecipazione di altri soggetti il piano dei costi deve essere riferito a ciascun partecipante.

I soggetti richiedenti, congiuntamente alla domanda, devono inoltre inserire nel SIAG, mediante upload di file, i seguenti documenti:

A2. documentazione tecnica

1. per tutte le spese che comprendono l'acquisizione di beni e servizi, tre preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, scegliendo quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In applicazione del principio di economicità (Corte dei conti europea – Relazione speciale “applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE” n. 22 del 2014), la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta della ditta che fornirà/eseguirà i beni/servizi.
2. prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa, compilato in conformità all'allegato C al presente bando.

Per i beni e i servizi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, come ad esempio nel caso di concessionari esclusivi per la partecipazione a fiere, è necessario dare atto dei motivi di unicità del preventivo proposto.

B. documentazione amministrativa

1. atto costitutivo e statuto, per i soggetti che non siano riconosciuti dalla Regione o dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o che non siano iscritti in pubblici registri o il cui atto costitutivo e statuto non siano depositati presso una pubblica amministrazione;
2. il contratto, in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che deve espressamente contenere:

- a. il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto mandatario del raggruppamento, che assume il ruolo di referente responsabile;
 - b. l'elenco dei soggetti mandanti partecipanti al raggruppamento nonché il ruolo svolto da ciascuno;
 - c. l'indicazione della partecipazione di ogni singolo soggetto, articolata per voci di spesa;
 - d. l'impegno del mandatario – nel caso di ritiro o fallimento di uno dei mandanti – a realizzare direttamente o tramite uno degli altri soggetti partecipanti, le attività promozionali previste;
 - e. l'impegno reso da ogni componente a tenere per tutte le transazioni relative al finanziamento un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile (comma 1, lett. c), co. i) dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013);
 - f. l'esonero della Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra i partecipanti stessi in ordine alla ripartizione del contributo regionale;
3. in caso di raggruppamenti ancora da costituire, dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dell'approvazione del progetto. Tale dichiarazione contiene:
- a. l'impegno dei partecipanti a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza, al soggetto designato quale capofila, ai sensi della normativa in vigore;
 - b. la quota di partecipazione di ogni singolo partecipante, articolata per voci di spesa;
 - c. l'impegno del soggetto designato mandatario – nel caso di ritiro o fallimento di uno dei mandanti – a realizzare direttamente o tramite uno degli altri soggetti partecipanti, le attività promozionali previste.

La dichiarazione, in carta semplice, è sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto, che intende aderire al raggruppamento e ad essa deve essere allegata la copia del documento di identità - in corso di validità - di ciascun firmatario.

Resta inteso che il contratto di effettiva costituzione deve contenere tutti gli elementi previsti al precedente punto 2.

4. delibera o atto equivalente, nel caso di soggetti la cui forma preveda la presenza di un organo decisionale, con la quale si approva l'iniziativa proposta, si delega il rappresentante legale a presentare la domanda di sostegno, si indicano i soggetti associati che partecipano al progetto promozionale; tale delibera deve essere adottata in data precedente alla presentazione della domanda;
5. l'elenco dei soci del soggetto richiedente;
6. l'elenco dei soci che partecipano al progetto con le relative sedi; per i soggetti di cui alla lettera g) del paragrafo 4 – Beneficiari, l'elenco dei soci di ciascun componente il raggruppamento che partecipano al progetto, con le relative sedi;

7. eventuale dichiarazione attestante che il richiedente è soggetto al pagamento dell'IVA sui beni e i servizi necessari al progetto e non ha diritto a recuperarla;
8. eventuale dichiarazione sostitutiva contributi *de minimis* redatta in conformità all'allegato D o E, nel caso in cui il progetto afferisca a prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato.

12. Criteri di selezione

I progetti promozionali, presentati da soggetti di cui al paragrafo 4 “Beneficiari”, sono inseriti in graduatoria secondo i punteggi assegnati in base ai seguenti criteri di selezione. I singoli punteggi sono assegnati solo se i richiedenti, i prodotti e i mercati inclusi nel progetto di promozione che rilevano per i singoli criteri di selezione, sono coinvolti nelle spese del progetto per un'incidenza pari almeno al 10% della spesa totale ammissibile, salvo quanto previsto alla successiva lettera b).

a) Caratteristiche del progetto – max punti 60

La valutazione viene effettuata sulla base della seguente tabella. Non è ammissibile il progetto che ottiene una valutazione pari a 0 in una o più delle seguenti voci o che ottiene due o più valutazioni pari a 5.

Descrizione delle voci di progetto	Completa	Imprecisa	Carente	Assente
Analisi del mercato	15	10	5	0
Descrizione degli obiettivi del progetto	15	10	5	0
Descrizione e programmazione delle attività	15	10	5	0
Piano dei costi	15	10	5	0

b) Progetti multi prodotto – max punti 15

Viene assegnato un punteggio a progetti riferiti a più regimi di qualità e un ulteriore punteggio se le produzioni appartengono a settori diversi. I settori di riferimento sono:

- carni fresche e prodotti a base di carne;
- latte, latticini e formaggi;
- altri prodotti di origine animale;
- oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.);
- ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati;
- prodotti vitivinicoli, comprese le bevande spiritose, i vini aromatizzati, gli aceti balsamici tradizionali Dop e l'aceto balsamico di Modena Igp;
- prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria;
- altri prodotti agricoli e alimentari non compresi nei settori sopra elencati.

i. Progetti riferiti a più regimi di qualità

Descrizione	punteggio
4 o più regimi	4

3 regimi	3
2 regimi	2

ii. Progetti riferiti a produzioni appartenenti a settori diversi

Descrizione	punteggio
Almeno 4 settori diversi	11
Almeno 3 settori diversi	8
Almeno 2 settori diversi	5

c) Progetti destinati al mercato europeo – max punti 10

Viene assegnato un punteggio ai progetti localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea, ad esclusione dell'Italia:

Descrizione	punteggio
2 o più Stati	10
1 Stato	5

d) Prodotti con più certificazioni – max punti 5

Viene assegnato un punteggio a progetti che comprendano almeno un prodotto con più di una certificazione di qualità tra quelle ammesse al sostegno.

Descrizione	punteggio
Progetti singoli o multi prodotto che riguardano prodotti con 3 o più certificazioni	5
Progetti singoli o multi prodotto che riguardano prodotti con 2 certificazioni	3

Nel caso di progetti multi prodotto, ai fini dell'assegnazione del punteggio, si tiene conto anche dei prodotti senza ulteriore certificazione, ai quali è assegnato punteggio 0. Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli prodotti, compresi quelli con punteggio pari a zero.

e) Grado di rappresentatività del beneficiario – max punti 4

- i. Viene assegnato un punteggio al progetto in base al grado di rappresentatività del beneficiario che lo presenta, in termini di numero di produttori con sedi aziendali in Emilia-Romagna e inseriti nel pertinente sistema di controllo che partecipano al progetto.

Descrizione	punteggio
Da 80,1% a 100%	4
Da 50,1% a 80%	2
Da 20% a 50%	1

- ii. Nel caso di progetti presentati dai soggetti indicati alla lettera g) del paragrafo 4 “Beneficiari” il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica dei punteggi attribuibili a ciascun componente il raggruppamento. Per i regimi di qualità concernenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012, il calcolo è riferito alla categoria “produttori e utilizzatori” individuata per ciascuna filiera produttiva dal DM 12 aprile 2000

“Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)” e successive modifiche e integrazioni.

- iii. Per quanto riguarda gli altri regimi, la percentuale viene calcolata come rapporto tra il numero di produttori (che partecipano al progetto) con sedi aziendali in Emilia-Romagna rispetto al numero di imprese che partecipano al regime con sede aziendale in Emilia-Romagna.
- iv. Ai progetti presentati dai consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali sono comunque attribuiti 4 punti.

Nel caso di prodotti con più certificazioni il punteggio è attribuito solo per il regime più favorevole.

f) Adesione a regimi di qualità a valenza ambientale – max punti 3

Viene assegnato un punteggio ai progetti che coinvolgano prodotti caratterizzati da una certificazione di qualità a valenza ambientale tra quelle ammesse al sostegno.

Descrizione	Punteggio
Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007	3
Prodotti QC “Qualità controllata” ottenuti in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 28/1999	2
Prodotti ottenuti in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, concernente il SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata	1

g) Epoca di entrata in vigore del regime, con priorità ai più recenti – max punti 3

Qualora il progetto comprenda più regimi di qualità, il punteggio è attribuito assegnando quello più favorevole. Non è attribuito alcun punteggio ai regimi entrati in vigore prima del 1999.

Descrizione	Punteggio
Regimi entrati in vigore dal 2010 in poi	3
Regimi entrati in vigore fra il 2004 e il 2009 compresi	2
Regimi entrati in vigore fra il 1999 e il 2003 compresi	1

Il punteggio è attribuito facendo riferimento alla data di registrazione riportata nella tabella allegato A al presente bando.

In caso di parità di punteggio si dà priorità al progetto che prevede la spesa ammissibile maggiore.

Il punteggio minimo utile per poter accedere al sostegno è 50. I progetti che raggiungono un punteggio inferiore non sono ammessi.

13. Istruttoria, graduatoria, concessione del sostegno

L’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato compete al Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare.

Detta istruttoria ha una durata massima di 90 giorni, decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno.

L'istruttoria relativa all'ammissibilità dei progetti, alla quantificazione della spesa e all'attribuzione dei punteggi viene effettuata da un apposito gruppo di valutazione, i cui componenti possono essere individuati anche fra i collaboratori di altri Servizi della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

Il gruppo di valutazione procede alla verifica di ricevibilità e, nel caso di esito positivo, all'esame di ammissibilità delle domande e dei relativi progetti di promozione. L'esame riguarda, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nel presente bando e la conformità dei documenti presentati.

Successivamente il gruppo procede alla quantificazione della spesa ammissibile a sostegno e all'attribuzione dei punteggi di merito.

Il Responsabile del procedimento può chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda.

Non è comunque ammesso perfezionare o integrare elementi relativi al progetto che incidano sull'attribuzione dei punteggi di priorità.

L'attività istruttoria è sintetizzata in appositi verbali.

Conclusa l'attività istruttoria, il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare trasmette al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari l'elenco dei beneficiari i cui contributi sono assoggettati al regime *de minimis* per i necessari controlli. In esito alle predette verifiche il Responsabile del Servizio Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare provvederà alla eventuale rimodulazione del contributo fino alla concorrenza del limite *de minimis* o all'esclusione.

Entro 90 giorni dalla scadenza del bando, il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare adotta l'atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile per ciascun beneficiario e assegnazione del codice unico di progetto (CUP) a ciascuna domanda ammessa. Nei medesimi atti saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato – ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo – gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare provvede alla concessione del contributo per ciascun beneficiario fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L'atto di concessione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, Portale Agricoltura e pesca.

Le domande in graduatoria rimaste inevase per mancanza di fondi o collocate in posizione utile al finanziamento parziale non sono finanziate.

In presenza di eventuali risorse derivanti da economie, revoche o rinunce comprensive di quelle scaturite da progetti finanziati con il precedente bando (deliberazione della Giunta regionale n. 450/2016) e accertate entro il 30 giugno 2019, il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare provvederà, previa conferma del mantenimento dell'interesse da parte del richiedente, a concedere il sostegno alle domande ammissibili collocate in posizione utile in graduatoria, fermi restando i termini di ultimazione dei progetti quali definiti dal presente bando.

14. Varianti

È consentita un'unica variante nel corso della realizzazione del progetto, purché presentata almeno sei mesi prima dalla data di conclusione dello stesso.

Sono considerate varianti:

- a) modifiche, variazioni o integrazioni delle attività o delle voci di spesa, come declinate al paragrafo 7 – Attività e spese ammissibili;
- b) modifiche riguardanti gli Stati nei quali si realizzano le attività;
- c) compensazioni tra gli importi ammessi superiori al 10% tra le attività e superiori al 20% tra le voci di spesa della stessa attività.

Ciò premesso, non sono considerate varianti, purché siano comunicati prima della realizzazione, pena la non ammissibilità della spesa:

- i cambi di fornitore rispetto a quello selezionato, purché sussista una palese identificazione del bene o servizio, fermo restando il limite di spesa ammesso in sede di concessione;
- le modifiche alle singole voci di costo riportate nel preventivo del fornitore selezionato, in particolare per quanto concerne la tipologia di materiale informativo e promozionale, anche se l'importo complessivo della fornitura rimane invariato;
- la modifica della data degli eventi di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 7 “Attività e spese ammissibili”, purché comunicata almeno 10 giorni prima della data inizialmente prevista nonché della effettiva realizzazione;
- il cambio della localizzazione degli eventi di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 7 “Attività e spese ammissibili”, purché comunicata almeno 10 giorni prima della realizzazione e:
 - o mantenuta negli Stati già previsti dal progetto;
 - o oppure spostata in altri Stati, purché siano mantenute altre iniziative analoghe negli Stati previsti dal progetto;
- modifiche nel cronoprogramma, salvo quanto già disposto per i casi già segnalati.

La richiesta di variante deve essere presentata attraverso il SIAG almeno 10 giorni prima dell'avvio delle attività oggetto di variazione. Il beneficiario può avviare le attività variare anche prima della formale approvazione della variante, ma le spese eventualmente sostenute, in caso di non approvazione delle stesse, non comportano l'assunzione di alcun impegno da parte della Regione.

La variante è ammissibile quando:

- non comporta un aumento dell'importo complessivo concesso per la realizzazione del progetto;
- non comporta una diminuzione del punteggio attribuito al progetto in sede di graduatoria tale da collocare il progetto in posizione non utile al finanziamento;
- è coerente con gli obiettivi e le finalità del progetto;
- è conforme a tutte le disposizioni del presente bando.

I soggetti richiedenti, congiuntamente alla domanda, dovranno inserire nel SIAG, mediante upload di file, i seguenti documenti:

- il progetto – debitamente sottoscritto dal legale rappresentante – contenente le variazioni richieste;
- una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto;
- un prospetto comparativo delle voci di spesa soggette a variazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei:

- la richiesta di variante deve essere presentata e sottoscritta dal soggetto mandatario;
- entro i 30 giorni successivi all'autorizzazione regionale dovrà essere presentato apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, nella quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, fermi restando per ciascun partecipante la spesa massima ammessa ed il contributo concesso. Tale scrittura non è dovuta qualora nell'atto costitutivo del raggruppamento sia stato conferito al legale rappresentate del soggetto mandatario specifico mandato ad apportare ogni variante ivi comprese quelle da sottoporre all'approvazione regionale;
- le variazioni sono consentite esclusivamente nell'ambito della singola quota progettuale, approvata dalla Regione, con espressa esclusione di ogni variazione compensativa nel piano dei costi e variazioni in aumento della spesa.

La Regione valuta la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento. La variante è approvata con apposito provvedimento formale del Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare.

Non sono ammesse proroghe al termine di realizzazione del progetto.

15. Variazioni dei beneficiari

La variazione del beneficiario è possibile – previa comunicazione, entro 30 giorni dalla data della sua realizzazione – utilizzando il sistema informativo (SIAG) nei casi che comportano la modifica del CUAA.

Nel caso dei raggruppamenti per le ipotesi di subentro del mandatario o di uno dei partecipanti nella realizzazione della quota di progetto, con l'atto di approvazione della variazione si dispone contestualmente la revoca della quota di contributo spettante al partecipante sostituito.

Il soggetto che subentra deve assumere tutti gli obblighi previsti dal presente bando nonché possedere:

- a) i requisiti soggettivi richiesti dal presente bando;

- b) i requisiti che hanno determinato l'assegnazione del punteggio, ai fini della graduatoria.

I soggetti richiedenti, congiuntamente alla domanda, dovranno inserire nel SIAG, mediante upload di file, l'atto attestante l'avvenuta variazione, debitamente registrato.

L'ammissibilità delle spese sostenute dal soggetto subentrante decorre dalla data dell'atto regionale di autorizzazione al subentro. In tal caso, l'atto costitutivo del raggruppamento deve prevedere il conferimento al mandatario di specifico mandato ad apportare al progetto le varianti da sottoporre all'approvazione regionale.

Per i raggruppamenti, in caso di ritiro o fallimento del soggetto mandatario, la Regione dispone la revoca dell'intero contributo concesso per la realizzazione del progetto e pertanto con effetto nei confronti di tutti i partecipanti al progetto stesso.

Nel caso di valutazione positiva, il Servizio competente concede al soggetto subentrante le agevolazioni già concesse al soggetto sostituito.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, la mancata presentazione della domanda di trasferimento delle agevolazioni entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse al soggetto sostituito.

I contributi sono erogati al soggetto sostituito e al soggetto subentrante secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione.

16. Rinuncia

È possibile in qualsiasi momento ritirare la domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

La rinuncia deve essere presentata al Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare, tramite specifica comunicazione scritta oppure tramite una domanda di variante, nel caso di rinuncia parziale.

La rinuncia non è, tuttavia, ammessa qualora l'Amministrazione regionale abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'Amministrazione regionale abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

In caso di rinuncia parziale il beneficiario deve mantenere gli impegni relativi alla realizzazione delle altre attività ed il contributo è erogato in modo proporzionale, purché siano rispettate le soglie minime di spesa ammissibile.

17. Domanda di pagamento e modalità di rendicontazione

Le domande di pagamento devono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare, con la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agrea e con le modalità procedurali di Agrea definite nella "Procedura Operativa Generale per la presentazione delle domande" del PSR limitatamente alla "Modalità 3 -

Presentazione con firma digitale e protocollazione sul sistema di protocollo regionale”(<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>). Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

La presentazione delle domande deve avvenire entro le ore 13.00 del **26 febbraio 2021**.

In ipotesi di ritardo rispetto alla data di scadenza sopra definita si applicheranno le decurtazioni stabilite al successivo paragrafo 19 “Riduzioni del contributo sulle domande di pagamento”, fino alla revoca del contributo concesso.

Il beneficiario deve inserire nel SIAG la seguente documentazione mediante upload di file:

- rendicontazione tecnica e finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante, comprendente la descrizione dell’attività svolta e dei costi sostenuti con riferimento alle attività e alle voci di spesa approvate in sede di istruttoria e riportate su SIAG. Nel caso dei raggruppamenti, la documentazione di rendicontazione dell’intero progetto a supporto delle singole domande di pagamento presentate da ciascun partecipante deve essere presentata dal capofila;
- documentazione contrattuale stipulata con i fornitori dei servizi acquisiti;
- copia dei giustificativi di spesa (fatture o altri documenti contabili equivalenti, ecc.) che identifichino chiaramente i costi, secondo le voci indicate al paragrafo 7 “Attività e spese ammissibili”;
- copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, come di seguito specificata: bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell’estratto conto riferito all’operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l’avvenuta transazione;
- dichiarazione sostitutiva necessaria per la richiesta da parte della Regione alle competenti Prefetture della documentazione antimafia, redatta secondo:
 - o il modello allegato F1, per richieste di contributo inferiori a 150.000 euro;
 - o i modelli F1 ed F2 per richieste di contributo superiori a 150.000 euro.
- eventuali documenti emessi dall’Agenzia delle Entrate o inclusi in atti giuridici attestanti che il beneficiario è soggetto al pagamento dell’IVA sui beni e i servizi necessari al progetto e non ha diritto a recuperarla. In luogo di tali documenti può essere accettata come prova dell’ammissibilità dell’IVA, una dichiarazione del Revisore dei conti o della società di revisione che riporti l’elenco degli importi IVA che sono stati pagati e che non possono essere recuperati dal beneficiario. Tale documentazione non è accettata in mancanza dell’analogo dichiarazione presentata contestualmente alla domanda di sostegno.

Inoltre, il beneficiario deve inserire nel SIAG o, in caso di difficoltà dovute al tipo o alla dimensione dei file, consegnare su supporto informatico:

- campioni di tutto il materiale informativo e promozionale realizzato;

- documentazione fotografica, planimetrica, attestati di presenza, fogli firme, ecc. a supporto delle attività di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 7 “Attività e spese ammissibili”.

Al fine di tracciare in modo univoco e coerente le spese del progetto i beneficiari dovranno provvedere, pena l’inammissibilità della spesa, all’indicazione nella causale dei titoli di spesa:

- del codice CUP risultante dall’atto di concessione del contributo;
- della dicitura “Spesa sostenuta ai sensi del Tipo di Operazione 3.2.01 - PSR Regione Emilia- Romagna”, anche in forma abbreviata.

Il pagamento cumulativo è possibile solo per il pagamento di più fatture riferite esclusivamente al progetto, fornendo adeguata distinta.

Nei casi in cui non tutto l’importo del titolo di spesa sia stato richiesto a contributo, è necessario specificarne la quota parte, aggiungendo la dicitura “per € ____”.

Si ricorda che i documenti di spesa e quelli attestanti l’avvenuto pagamento devono essere resi disponibili dal beneficiario in originale per gli accertamenti e i controlli previsti e conservati per tutto il periodo di impegno relativo al tipo di operazione.

Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è quello risultante dalla documentazione bancaria.

Le fatture o gli altri documenti contabili devono essere emessi esclusivamente a carico del soggetto beneficiario del contributo, oppure, nel caso di un raggruppamento, a carico di ciascun partecipante al raggruppamento secondo quanto indicato nel progetto approvato.

Le spese imputabili per la determinazione del sostegno spettante sono da considerarsi al netto dell’IVA, fatto salvo i casi in cui l’IVA rappresenti un costo reale per il *beneficiario*.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

In sede istruttoria, i funzionari incaricati verificano i documenti di dettaglio relativi ai pagamenti e, conclusa l’istruttoria, provvedono a vidimare gli originali dei documenti di spesa ammessi.

18. Liquidazione del sostegno ed erogazione

Un anticipo pari a non oltre il 50% del contributo spettante potrà essere richiesto dai beneficiari successivamente alla concessione del sostegno.

Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita e idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, emessa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell’importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell’Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata dalla conferma di validità richiesta dall’Ente competente alla Direzione Generale dell’Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emiliaromagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

Il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

L'erogazione dei contributi spettanti a saldo ai beneficiari – detratto l'eventuale anticipo – è effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile, inerente l'intervento, secondo le modalità indicate nel paragrafo 17 “Domanda di pagamento e modalità di rendicontazione”.

In caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto il sostegno concesso è revocato.

Gli importi previsti sono liquidati direttamente al soggetto richiedente al termine dei controlli, previsti dal capo II del Regolamento (UE) n. 809/2014 per le domande di pagamento.

Nel caso dei raggruppamenti temporanei i pagamenti sono effettuati ai singoli soggetti aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

Il termine per l'attività istruttoria, finalizzata alla liquidazione dei contributi, è di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento.

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare entro 20 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

L'erogazione del contributo compete ad AGREA.

19. Riduzioni del contributo sulle domande di pagamento

Nel caso di presentazione tardiva della domanda di pagamento, in sede di liquidazione del contributo, è applicata una sanzione pari all' 1% del contributo, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento, fino ad un massimo di 25 giorni di calendario. Oltre tale termine si procede alla revoca del contributo.

Il ritardo deve riguardare esclusivamente la presentazione della domanda e della relativa documentazione di supporto e non i pagamenti, le cui modalità sono disciplinate al paragrafo 10 “Periodo di eleggibilità delle spese e criteri di imputazione” del presente bando.

Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione, di cui al paragrafo 9, si applicano le riduzioni previste dalla deliberazione n. 1630/2016 (paragrafo 5, punti e) ed f).

Rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Cause di forza maggiore

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che non completa l'operazione non è soggetto ad alcuna riduzione o sanzione.

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, documentate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come specificate dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 640/2014.

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere comunicata tramite PEC all'Amministrazione regionale entro 15 giorni successivi dal loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Errori palesi

L'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento, dopo la presentazione, in caso di "errori palesi" riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei suddetti documenti.

20. Controlli

Il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare effettua il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità al PSR e alle norme comunitarie e nazionali, nonché delle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze.

AGREA effettua i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento, anche eventualmente mediante delega di funzioni.

Durante la realizzazione dei progetti possono essere effettuati controlli in itinere, che saranno oggetto di apposita verbalizzazione.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento sono effettuati secondo la disciplina del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA.

21. Incompatibilità e vincoli, revoche e sanzioni

Non possono accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che risultino esclusi dalle agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. 15/1997.

I beneficiari sono inoltre tenuti:

- al rispetto dei vincoli imposti dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997 e per quanto compatibile con l'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- conservare tutti i documenti, in originale, relativi al progetto per tutto il periodo previsto dall'art. 140 Reg. (UE) n. 1303/2013.

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca totale dei contributi concessi, qualora:

- perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità al sostegno durante l'esecuzione del progetto;
- non rispetti gli obblighi imposti;
- rilasci dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- realizzi il progetto in modo difforme rispetto alle finalità dell'operazione e al progetto approvato, fatte salve le varianti disciplinate dal presente bando;
- i controlli ispettivi effettuati dalla Regione siano negativi ovvero siano impediti nel loro regolare svolgimento in loco;
- non rispetti il termine perentorio previsto dal presente bando per la conclusione del progetto, come disciplinato al paragrafo 19 "Riduzioni del contributo sulle domande di pagamento";
- la spesa finale rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione risulti inferiore alla soglia minima di spesa ammissibile prevista dal presente bando;
- comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo.

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca parziale del contributo concesso qualora:

- ricorrano le condizioni per l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- nel caso in cui i controlli diano esito negativo, per la parte di spesa coinvolta.

Nel caso dei raggruppamenti, la revoca del contributo sopra descritto è disposta per ciascun soggetto beneficiario per la quota di rispettiva pertinenza, fatte salve le disposizioni previste per il ritiro o il fallimento del mandatario che comporta la revoca totale del contributo.

La revoca non è disposta qualora siano intervenute cause di forza maggiore (come disciplinate nel presente bando) e purché le stesse siano comunicate nei 15 giorni successivi dal loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle.

22. Responsabile del procedimento amministrativo e informazioni

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare.

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Per ogni tipo di informazione relativa al presente bando è possibile contattare:

Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare

Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna

Email: agrisa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Email certificata: agrisa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Telefono: 051 5274843 - Fax: 051 5274524

Referenti per gli aspetti tecnici ed amministrativi/procedurali:

Cinzia Ferrini

Regione Emilia-Romagna – Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

cinzia.ferrini@regione.emilia-romagna.it

Tel.: +39.051.5278119 - Fax: +39.051.5274524

Alberto Ventura

Regione Emilia-Romagna – Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

alberto.ventura@regione.emilia-romagna.it

Tel.: +39.051.5274466 - Fax: +39.051.5274524

Linda Intriari

Regione Emilia-Romagna – Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

linda.intriari@regione.emilia-romagna.it

Tel.: +39.051.5278096 - Fax: +39.051.5274524

Allegato A

Date di entrata in vigore dei regimi di qualità

N.	Denominazione regime	Registrazione	Tipo
	Regimi registrati prima del 1999		
1	Lambrusco di Sorbara	18-set-1973	Dop
2	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	18-set-1973	Dop
3	Lambrusco Salamino di Santa Croce	18-set-1973	Dop
4	Romagna Albana	18-set-1973	Dop
5	Colli bolognesi	29-mar-1976	Dop
6	Prodotti biologici	24-giu-1991	Bio
7	QC - Qualità Controllata	10-lug-1992	QC
8	Casciotta d'Urbino	12-giu-1996	Dop
9	Fungo di Borgotaro	12-giu-1996	Igp
10	Grana padano	12-giu-1996	Dop
11	Parmigiano-Reggiano	12-giu-1996	Dop
12	Prosciutto di Modena	12-giu-1996	Dop
13	Prosciutto di Parma	12-giu-1996	Dop
14	Provolone Valpadana	12-giu-1996	Dop
15	Brisighella	1-lug-1996	Dop
16	Coppa piacentina	1-lug-1996	Dop
17	Culatello di Zibello	1-lug-1996	Dop
18	Marrone di Castel del Rio	1-lug-1996	Igp
19	Pancetta piacentina	1-lug-1996	Dop
20	Salame piacentino	1-lug-1996	Dop
21	Bosco eliceo	15-nov-1996	Dop
22	Colli di Parma	15-nov-1996	Dop
23	Colli piacentini	15-nov-1996	Dop
24	Scalognone di Romagna	24-nov-1997	Igp
25	Pera dell'Emilia-Romagna	20-gen-1998	Igp
26	Pesca e nettarina di Romagna	20-gen-1998	Igp
27	Vitellone bianco dell'Appennino centrale	20-gen-1998	Igp
28	Mortadella Bologna	17-lug-1998	Igp
	Regimi registrati fra il 1999 e il 2003		
29	Bianco di Castelfranco Emilia	19-feb-1999	Igp
30	Emilia / dell'Emilia	19-feb-1999	Igp
31	Forlì	19-feb-1999	Igp

32	Fortana del Taro	19-feb-1999	Igp
33	Modena / di Modena	19-feb-1999	Dop
34	Ravenna	19-feb-1999	Igp
35	Rubicone	19-feb-1999	Igp
36	Sillaro / Bianco del Sillaro	19-feb-1999	Igp
37	Val Tidone	19-feb-1999	Igp
38	Cotechino Modena	18-mar-1999	Igp
39	Zampone Modena	18-mar-1999	Igp
40	Aceto balsamico tradizionale di Modena	17-apr-2000	Dop
41	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	17-apr-2000	Dop
42	Salamini italiani alla cacciatora	7-set-2001	Dop
43	Coppia ferrarese	17-ott-2001	Igp
44	Asparago verde di Altedo	18-mar-2003	Igp
45	Colline di Romagna	25-ago-2003	Dop
	Regimi registrati fra il 2004 e il 2009		
46	Colli bolognesi classico Pignoletto	14-apr-2004	Dop
47	Colli d'Imola	14-apr-2004	Dop
48	Colli di Faenza	14-apr-2004	Dop
49	Colli di Rimini	14-apr-2004	Dop
50	Colli di Scandiano e di Canossa	14-apr-2004	Dop
51	Colli Romagna centrale	14-apr-2004	Dop
52	Reggiano	14-apr-2004	Dop
53	Reno	14-apr-2004	Dop
54	Terre di Veleja	16-apr-2004	Igp
55	Salame Cremona	22-nov-2007	Igp
56	Aceto balsamico di Modena	3-lug-2009	Igp
57	Amarene brusche di Modena	29-ott-2009	Igp
58	Riso del Delta del Po	10-nov-2009	Igp
59	Formaggio di fossa di Sogliano	30-nov-2009	Dop
	Regimi registrati dopo il 2010		
60	Patata di Bologna	18-mar-2010	Dop
61	Aglione di Voghiera	21-mag-2010	Dop
62	SQN Produzione Integrata	3-feb-2011	SQN
63	SQN Zootecnica	4-mar-2011	SQN
64	Coppa di Parma	31-ott-2011	Igp
65	Gutturnio	7-dic-2011	Dop
66	Ortrugo	7-dic-2011	Dop
67	Romagna	13-dic-2011	Dop
68	Squacquerone di Romagna	24-lug-2012	Dop

69	Ciliegia di Vignola	26-ott-2012	Igp
70	Salame Felino	5-mar-2013	Igp
71	Agnello del Centro Italia	15-mag-2013	Igp
72	Melone mantovano	5-nov-2013	Igp
73	Piadina romagnola	24-ott-2014	Igp
74	Salama da sugo	24-ott-2014	Igp
75	Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara	24-nov-15	Igp
76	Cappellacci di zucca ferraresi	28-gen-16	Igp
77	Anguria reggiana	7-nov-2016	Igp

SCHEMA DI PROGETTO

1 TIPOLOGIA DI RICHIEDENTE:

- organizzazione o associazione di produttori
- organizzazione o associazione interprofessionale
- consorzio di tutela delle Dop, Igp o Stg (prodotti agroalimentari e vini)
- gruppo, come definito all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012 (specificare)¹ _____
- gruppo di produttori tra quelli indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (specificare)¹ _____
- altra associazione di produttori agricoli (specificare)¹ _____
- cooperativa agricola
- consorzio di cooperative agricole
- rete di imprese, ATI o ATS o altra forma associata dotata di personalità giuridica (specificare)² _____

Atto costitutivo e statuto³ depositati presso _____
di _____

Per i soggetti con **sede legale fuori** dal territorio della Regione Emilia-Romagna:

- numero di imprese produttrici con sede in regione: _____

oppure

- quota di produzione regionale certificata⁴ _____.

¹ Specificare la tipologia di soggetto.

² Specificare la tipologia di soggetto ed elencare i partecipanti.

³ Per i soggetti riconosciuti da Enti pubblici o iscritti in pubblici registri o il cui atto costitutivo e statuto siano depositati presso una pubblica amministrazione.

⁴ Tale previsione è riferita solo alle produzioni DOP e IGP (indicare l'unità di misura).

2 GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ

Numero di produttori, che partecipano al progetto, con sedi aziendali in Emilia-Romagna:

3 PRODOTTI

4 STATI NEI QUALI VIENE SVOLTO IL PROGETTO⁵

5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- ^{5.1} Cfr. paragrafo 11, punto A1. Documentazione tecnica 1.a. Analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del consumatore e dei canali di distribuzione⁶.
- ^{5.2} Cfr. paragrafo 11, punto A1. Documentazione tecnica 1.b. Obiettivi, strategia, target.
- ^{5.3} Cfr. paragrafo 11, punto A1. Documentazione tecnica 1.c. Attività.
Descrizione di ciascuna attività, avendo cura di utilizzare la stessa numerazione del quadro "Piano investimenti" previsto all'interno del SIAG.
- ^{5.4} Cfr. paragrafo 11, punto A1. Documentazione tecnica 1.d. Piano dei costi:
Questa parte della descrizione del progetto non sostituisce la compilazione dei quadri Investimenti e Associazione investimenti della domanda su SIAG. Si evidenzia la necessità della compilazione del campo note, chiarendo il luogo e la data di svolgimento delle attività.

6 CRONOPROGRAMMA

Anno _____	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Attività 1												
Attività 2												
Attività ...												

7 ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Indicare qualsiasi altra informazione giudicata pertinente dal richiedente.

⁵ Indicare la spesa complessiva per singolo Stato ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

⁶ Massimo due facciate di foglio A4.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTRIBUTI DE MINIMIS

**(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
DPR n. 445/2000)**

I sottoscritt_ (Nome e Cognome) _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ Prov. _____ via _____ n. _____

C.F. _____

in qualità di rappresentante legale dell'Associazione / Impresa _____

richiedente un sostegno sull'Operazione 3.1.01 "Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari";

preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'Associazione / Impresa, congiuntamente con altre Associazioni/Imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti "de minimis" anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00;

Oppure:

che l'Associazione / Impresa, congiuntamente con altre Associazioni/Imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti "de minimis" anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00 come segue:

Ente Erogante	Normativa di riferimento	Data concessione	Importo

Oppure:

che l'Associazione/Impresa ha richiesto i seguenti aiuti pubblici in "de minimis" non ancora concessi:

Ente Erogante	Data richiesta	Importo	

DICHIARA INOLTRE

che l'Associazione /Impresa richiedente

non è stata interessata a far data dal 1° gennaio 2014 da operazioni di fusione o acquisizione né ha acquisito la proprietà di rami d'azienda (ai sensi dell'art.3 (8) del Regolamento (UE) n. 1407/2013)

risulta intestataria dei seguenti "de minimis" in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda proprietà di rami d'azienda:

Denominazione, CF e P.IVA dell'impresa ante fusione/acquisizione	Ente Erogante	Normativa di riferimento	Data concessione	Importo

Luogo e data

Timbro e firma legale rappresentante

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTRIBUTI DE MINIMIS

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, DPR n. 445/2000)

(DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUNA IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013)

I sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____

CF _____ in qualità di _____

dell'Associazione/Impresa (indicare la denominazione, CF e P. IVA) **consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

PRESO ATTO

del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 "de minimis" pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352

DICHIARA

che l'Associazione/Impresa rappresentata, **non ha beneficiato**, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti "de minimis" anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);

oppure

che l'Associazione/Impresa rappresentata, **ha beneficiato**, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti "de minimis" anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), come segue:

Ente Erogante	Normativa di riferimento	Data concessione	Importo

che l'Associazione/Impresa rappresentata ha richiesto i seguenti aiuti pubblici in "de minimis" non ancora concessi:

Ente Erogante	Normativa di riferimento	Importo	

Luogo e data _____ Timbro e firma legale rappresentante

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONI PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni Associazione candidata, in forma singola o associata, a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 – che attesti i requisiti di Micro Impresa nonché l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti o richiesti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti conformemente alla modulistica allo scopo predisposta.

Per quanto riguarda i requisiti di Micro Impresa si rimanda all'allegato I "Definizione di PMI" del Reg.(UE) n. 651/2014 della Commissione.

Per quanto riguarda il tema del "de minimis" si specifica che il contributo di cui al presente avviso potrà essere concesso solo se, sommato ai contributi in "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se nella concessione fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma all'intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 8 dicembre 2013 «de minimis» stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *"le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti "de minimis" (ai sensi in particolare dei Regolamenti 1998/2006, 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014) ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico o per il tramite di un'impresa la cui sede legale non sia sul territorio italiano, che sono prese in considerazione singolarmente.

Ciò premesso, il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto/sostegno, a quale regolamento faccia riferimento.

Nel caso di aiuti “de minimis” concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto/sostegno e da successiva comunicazione dell'amministrazione/soggetto concedente.

In relazione a ciascun aiuto/sostegno deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l'anno fiscale dell'impresa.

Il caso specifico delle fusioni o acquisizioni:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa a partire dal 1° gennaio 2014 in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 (8) del Reg.(UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il “de minimis” ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in “de minimis” nell'anno 2014. All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in “de minimis” nell'anno 2014.

Nell'anno 2015 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B). Nell'anno 2015 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo “de minimis” di 70.000€.

L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammontano ad un totale di 100.000€.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo “de minimis” nel 2016, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi

nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti “de minimis” pari a 170.000€.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 (9) del Reg. (UE) n. 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Data la difficoltà di inquadramento della fattispecie “trasferimento di un ramo d'azienda” nelle varie configurazioni che esso può assumere, questo è configurabile sia alla stregua di un'operazione di

acquisizione, ove pertanto l'ammontare "de minimis" si trasferisce all'acquirente, sia in difformità ad esso, caso nel quale il contributo "de minimis" rimane in capo a cedente. L'imputazione del "de minimis" in tale fattispecie verrà pertanto valutata dall'amministrazione concedente alla luce delle informazioni fornite dal soggetto richiedente il contributo e/o di successive verifiche dell'amministrazione regionale. Il principio a cui il richiedente deve ispirarsi per valutare se imputare al proprio "de minimis" l'acquisizione di un ramo d'azienda è il seguente: E' configurabile la cessione d'azienda anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituendo l'azienda o il ramo d'azienda, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività.

Il caso di **"affitto di ramo d'azienda"** non comporta nessun cambiamento circa l'imputazione del "de minimis" che rimane pertanto assegnato al soggetto nei favori del quale è stato originariamente concesso.

Per quanto non espressamente richiamato in questo avviso, e specificatamente per la determinazione delle ULA, la determinazione del fatturato annuo, e del totale di bilancio si devono applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e relativa appendice.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ provincia
_____ il _____ residente a _____ via/piazza
_____ n. _____ in qualità di
_____ della società
_____ partita IVA/Codice Fiscale _____ con sede in
_____ provincia _____ cap _____
via/piazza _____ n° _____ telefono
_____ fax _____ indirizzo e-mail _____ pec

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli
artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

DICHIARA

- che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
_____ con il numero Repertorio Economico
Amministrativo _____ denominazione
_____ forma giuridica
_____ codice fiscale/partita IVA _____ sede
_____ data di
costituzione _____ capitale sociale _____ di cui versato
_____ sedi secondarie e unità locali _____

- che l'oggetto sociale è _____

- che l'organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell'art.6 co. 1 lett. b del D.lgs. 231/2001) è costituito da n. ____ componenti in carica di seguito indicati:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

- che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

- che i Procuratori e i Procuratori speciali (ove previsti) sono:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

- che i Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono i seguenti:
(compilare solo nel caso in cui il numero complessivo dei soci sia pari o inferiore a quattro evidenziando il socio di maggioranza)

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	% PROPR.TÀ

SOCIETÀ	SEDE LEGALE	C.F. E P.I.	% PROPR.TÀ

- che in caso di variazioni degli organi societari, si impegna a trasmettere** nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'**autorità giudiziaria**.

Data, _____

Firma leggibile del Titolare/Legale rappresentante⁷

⁷ (allegare copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000).

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 DPR 445/2000).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

FAMILIARI CONVIVENTI

l sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____
residente a _____ via/piazza _____
n. _____ Codice Fiscale _____
in qualità di _____
della _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D. Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome _____ Cognome _____
Luogo e data di nascita _____ CF _____

Nome _____ Cognome _____
Luogo e data di nascita _____ CF _____

Nome _____ Cognome _____
Luogo e data di nascita _____ CF _____

Data, _____

Firma leggibile del dichiarante⁸

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello

⁸ (allegare copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000).

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 DPR 445/2000).

Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità. la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

()** Per “**familiari conviventi**” si intendono “**chiunque conviva**” con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.